

2

090678

C - D

- Importe al netto del ribasso £.419.569.026,=

- Impresa Vitorio Pampo - Lecce -

- Repertorio n. 5577

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millennevecentosettantadue, addi *dieciotto*
del mese di *Ottobre* in Brindisi e nella Sede dell'Isti-
tute Autonome per le case Popolari della Provincia di
Brindisi - Via G.B. Casimiro n. 27. =

Innanzi a me, Dett. ING. Antonio Longo Direttore Generale f.f. dell'Istituto, predetto, autorizzato con ordinanza n. 17/72 in data 7.9.72 del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei contratti relativi alle costruzioni nell'interesse dell'Istituto stesse, ai sensi degli art. 151 del T.U. approvate con R.D. 28/4/1938 n. 116, rimasti in vigore dall'art. 8 della Legge 2/7/1970 n. 458 si sono personalmente costituiti:

24 OTT. 1972

Registrato a Brindisi li -

Mod. 1 Vol....

al N. 2218

IL DIRETTORE D. 2. CL.
L. 20. 1. 1910. 1. 1. 1. 1.

Egg, live

Il conviene
di no. degnabile.



IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

1°) Il DOTT. Raffaele FISCHETTO nato il 7/9/1922 a Brindisi ivi domiciliato, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire;

2°) Il Sig. Vitterio PAMPO, nato in Leverano il 1/11/1912 e domiciliato in Lecce alla Via Oberdan 96 quale titolare dell'impresa edile omonima.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale f.f.-Funzionario rogante - sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.-

SI PREMETTE;

A) - Che la GESCAL, con nota Prot.n.BR/1/INT.urg/G Prot.II/2/2n.3827/70 del 3 Giugno 1970, ha comunicato che il Comitato Centrale con delibera n. 1548 del 17 febbraio 1970, su indicazione del Comitato Provinciale, ha disposto di stanziare, per interventi urgenti, la somma di milioni 3000 per la realizzazione nel Comune di Brindisi di alloggi da destinare alla generalità dei lavoratori (art. 15/1 della legge 14/2/1963 n.60); mentre il Consiglio di Amministrazione di detta gestione, nella seduta n. 381 del 24/4/1970, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 23/d della Legge 14/2/1963, n. 60 e dell'art. 31/1 del Regolamento di attuazione,

ha deliberato il conferimento dell'incarico di Stazione Appaltante, per le costruzioni in argomento e per l'importo di milioni 3000;

B) - Che la GESCAL, con la nota prot. II/2 n. 15779/70 del 23/12/1970, ha comunicato di avere approvato il programma d'intervento n. 1312 per costruzioni in Brindisi;

C) - Che allestito il progetto, relativo alla costruzione di Due palazzine, con 6 elementi di scale, composte di n. 54 alloggi, con n. 370 vani e n. 15 negozi (Lotti C - D) in Brindisi, a cura di un gruppo di progettazione, questo veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la gestione speciale GESCAL di queste Istituzioni con delibera n. 319 del 21/1/1972 per un ammontare complessivo di L. 478.197.790,= di cui L. 467.226.087,= a base d'asta; autorizzando altresì l'appalto dei lavori mediante licitazione privata secondo le disposizioni in vigore per gli appalti da eseguirsi per conto del Ministero dei LL.PP.;

D) - Che disposta la licitazione privata per l'appalto della su citata costruzione e fissato l'esperimento al giorno 28/6/1972 ad ore undici, si inviava invito a partecipazione a n. 85 Imprese e Cooperative Edilizie, come da raccomandata in data 7 giugno n. 4560, che viene allegata al presente contratto



to la lettera A, stabilendosi al 27 giugno 1972 a ore dodici la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte;

E) - Che esperimenta la detta licitazione privata in data 28/6/1972, i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Vitterio PAMPO da Lecce col ribasso d'asta del 10,00% (lire dieci e centesimi zero per cento), come da verbale autenticato, in data 28/6/1972, registrate a Brindisi il 14/7/1972 al n. 6312 Mod. 2 che viene allegato al presente contratto sotto la lettera B;

F) - Che l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera C e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.;

G) - Che l'Impresa Vitterio PAMPO da Lecce intende costituire la cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 del nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvate con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 ed

offre un ulteriore ribasso di £. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento).=

TUTTO GIO' PREMESSO;

Le costituite parti convengono quanto segue:

ART. 1 - Tante la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati comprese n. 99 Tavele contenenti i grafici di progetto che restano allegati al presente atto sotto la lettera D/1 a D/99 tutti controfirmati dal Sig. Vittorio Pampe da Lecce, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Vittorio PAMPO da Lecce "IMPRESA" .=

ART. 2 - Il Dott. Raffaele Fischietto nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede all'Impresa Vittorio Pampe da Lecce, la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione delle case per lavoratori (GESCAL) nel Comune di Brindisi - Lette C - D - P.I. n. 1312 - giuste progetto redatto da un gruppo di progettazione ed approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la gestione speciale GESCAL di queste ditte tutte con delibera n. 319 del 21/1/1972 per l'importo complessivo di £. 478.197.790,= (Lire Quattrocentese



tantottomilienicentenevantisette milasettecentenevanta)
di cui L. 467.226.087,= (Lire Quattrocentosessantaset-
temilioni duecentoventiseimilaottantasette) a base di
asta che, per effetto del ribasso di L. 10,00% (lire
dieci e centesimi zero per cento) e di quello aggiunto
di L. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento)
per fidejussione bancaria, in tutto L. 10,20% (lire
dieci e centesimi venti per cento) sui prezzi del pro-
getto, si riducono a L. 419.569.026,= (lire quattrocen-
tediciannovemilioni e cinquecentosessantanevemilaventi-
se).=

ART. 3 - In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Regola-
mento di Contabilità di Stato approvato con R.D. 23.5.
1924 n. 827 ferma pure parte integrante del presente
contratto, per quanto non venga alle stesse material-
mente allegato, il Capitolato Generale a stampa per
gli appalti delle opere di competenza del Ministero
dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063.=

Cel presente contratto s'intendono inoltre richiama-
te tutte le condizioni generali stabilite dalle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di ope-
re pubbliche, per quanto non siano in opposizione
ai patti con il presente atto convenuti, alla osservan-
za delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbli-
gata .=

ART.4 - Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamenti di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art.11 del Capitolato Speciale di Appalti.

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione detto onere compreso nell'aliquota contrattuale.

ART.5 - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa Vittorio PANFO da Lecce presta la cauzione di L. 21.025.174,= (Lire Ventunomilioneventicinquemilacentosettantaquattro), mediante atto di fidejussione bancaria del 7/8/1972, fino alla concorrenza di L. 21.025.174,= (lire ventunomilioneventicinquemilacentosettantaquattro), rilasciata dalla Banca Agricola Popolare di Marino e Lecce, che resta allegata al presente atto sotto la lettera E.

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

ART.6 - Per quanto riguarda la designazione e la descrizione delle opere, qualità e provenienza dei materiali



li, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere tutte quante riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quante disposte dall'allegato Capitolato Speciale e per quante in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla contabilità delle Stato ed al nuovo Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. =

ART. 7 - L'Impresa dichiara di aver prese perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariabili, salva la facoltà dell'Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia. =

ART. 8 - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assun-

zione e di impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare.»

ART. 9 - Resta espressamente convenute fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23/5/1924, n. 827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10/12/1953 n. 936.»

ART. 10 - A norma dell'art. 339 della Legge sui Lavori Pubblici 20/3/1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto la pena di rescissione e di risarcimento dei danni.»

ART. 11 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.»

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino

alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. =

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. =

ART. 12 - L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto. =

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. =

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) - per la fornitura di materiali;
- b) - per la fornitura anche in opera di manufatti e d'impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo Ditte specializzate. =

ART. 13 - In caso di inottemperanza gli obblighi pre-

cisati nei precedenti articoli, accettati dalla Stazione Appaltante e ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, La Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. =

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stata accertata che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. =

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni. =

ART. 14 - Per gli effetti del presente contratto l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune. =

ART. 15 - Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione privata ed al presente contratto, per diritti di Segreteria, scritturazione

e registrazione di atti ed ogni altre inerente anche l'imposta generale sull'entrata-senza diritto a rivalsa-a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite ed accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalle leggi 14/2/1963 n. 60 e 11/10/1963, n. 1471. =

ART. 16 - E' altresì a carico dell'appaltatore senza diritto a rivalsa - il contributo di L. 1,00‰ (lire una per mille) dovuto alla Cassa Nazionale Di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione di lavori in aggiunta ed a modifica di quelli li che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi. =

A richiesta io Funzionario regante ho ricevute e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara voce e intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. =

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.»

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 33 della Legge 14/2/1963 , n. 60.»

Il presente atto consta di quattro fogli di carta a uso bollo scritte da persona di mia fiducia per intero da su facciate dodici e righe dieci sino a queste della tredicesima facciata, oltre alla formalità di chiusura.

Firmato: Raffaele Lischetto; Gaetano Vitaro;
Ing. Antonio Longo, funzionario rogante.

Per copia conforme

